

**ELENCO CRONOLOGICO DEGLI STATUTI DELLA PIA UNIONE DEI RACCOGLITORI
GRATUITI NELLE CELEBRAZIONI DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA**

I) 18 maggio 1821

Approvato dal Card. Carlo Oppizzoni

(Cart. 657 fase. 530/1841) Capo della Pia Unione: il Conte Francesco Landini

II) 1 Dicembre 1841

Approvato dal Card. Carlo Oppizzoni

(Congregazione Consulta n.530) Capo della Pia Unione: il Conte Dott. Gaetano Isolani

III) 15 Febbraio 1897

Approvato dal Card. Domenico Svampa

(Congregazione consultiva n.35) Capo della Pia Unione: il Marchese Ferdinando Bevilacqua

IV) 5 Ottobre 1925

Approvato dal Card. Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano

(Congregazione Consultiva n.340) Presidente della Pia Unione: il Marchese Antonio Zacchia Rondinini

V) 4 Novembre 1987

Approvato dal Card. Giacomo Biffi

Presidente della Pia Unione: il Comm. Dr. Ing. Giuseppe Zamboni

VI) 13 giugno 2008

Approvato dal Card. Carlo Caffarra

Presidente della Pia Unione: l'Avv. Paolo Bonetti

ELENCO CRONOLOGICO DEI CAPI E PRESIDENTI DELLA PIA UNIONE DEI RACCOGLITORI GRATUITI NELLE CELEBRAZIONI DELLA B.V. DI SAN LUCA

1799

Alessandro Zanetti “ Deputato sopra alle Limosine ” e in seguito Capo Raccoglitore

1816

Dott. Giacomo Alessandrini Capo

1818

C.te Francesco Landini (Capo)

1841

C.te Cav. Gaetano Isolani (Capo)

1885

M.se Ferdinando Bevilacqua (Presidente)

1911

M.se Antonio Zacchia Rondinini (Presidente)

1968

Comm. Dott. Ing. Giuseppe Zamboni (Presidente)

1989

Prof. Paolo Zauli (Presidente)

1993

Comm. Rag. Franco Bonfiglioli (Presidente)

1997

M.se Dott. Ing. Maurizio Zacchia Rondinini Tanari (Presidente)

2001

C.te Dott. Vincenzo Ranuzzi de Bianchi (Presidente)

2005

Avv. Paolo Bonetti (Presidente)

2009

Comm. Roberto Baschieri (Presidente)

2014

Avv. Michele Moscato (Presidente)

2019

Senni Guidotti Magnani Paolo (Presidente)

2024

Cavina Giacomo Maria (Presidente)

STATUTO

ISTITUZIONE

Art.1

E' istituita in Bologna la " PIA UNIONE DEI RACCOGLITORI GRATUTI NELLE CELEBRAZIONI DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA " posta sotto la Sua protezione, per sostituire la soppressa Arciconfraternita di Santa Maria della Morte in alcuni degli uffici da questa a suo tempo svolti.

Art.2

La Pia Unione dei Raccoglitori Gratuiti nelle celebrazioni della Beata Vergine di San Luca è un'associazione di fedeli (christifidulum consociatio, can. 298 c.j.c.) che si sono uniti con lo scopo di promuovere, mediante l'azione comune, la celebrazione del culto liturgico, anche solenne, principalmente in onore della B.V. di San Luca patrona dell'Arcidiocesi di Bologna. La Pia Unione rende alla Beata Vergine Madre un servizio d'onore ed una prestazione caritativa per mezzo della raccolta delle offerte dei fedeli durante il periodo di esposizione della Venerata Immagine della Celeste Patrona nella Chiesa Cattedrale Metropolitana di San Pietro in Bologna e partecipa alle celebrazioni liturgiche, cui è invitata dall'Ordinario Diocesano.

La Pia Unione realizza il fine di rendere culto ed onore a Dio, di professare la fede in Gesù Cristo, Suo unico Figlio e nostro Signore ed Unico Salvatore del mondo, di lasciarsi docilmente guidare dallo Spirito Santo, di diffondere la devozione alla Madre di Cristo la Beata Vergine Maria e di rendere testimonianza pubblica della fede cristiana vissuta dai Confratelli, che ricevono vicendevole aiuto spirituale partecipando insieme alle attività della Pia Unione.

Art.3

La Pia Unione ha sede nella Chiesa Cattedrale di San Pietro in Bologna e domicilio presso la Curia Arcivescovile dell'Arcidiocesi di Bologna ed è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano.

Art.4

La Pia Unione ha per distintivo una placca circolare in argento avente nel centro l'Immagine della B.V. di San Luca in rilievo e nel contorno incise in lettere nere le parole: " Pia Unione Raccoglitori Gratuiti ".

Art.5

L'abito proprio della Pia Unione è la marsina (frac) con panciotto nero, solino dritto e cravatta bianca, e nell'occhiello sinistro del bavero, durante il servizio di raccolta si porta il distintivo.

In occasione della partecipazione d'onore a SS. Messe, pellegrinaggi ed altre manifestazioni comunitarie il distintivo è portato inserito su una medaglia dorata recante incise sul bordo le parole " nelle celebrazioni della B.V di San Luca "; questa medaglia è appesa ad un collare in cordoncino ritorto bianco e azzurro, chiuso con un fiocchetto degli stessi colori.

Il collare, secondo le prescrizioni impartite dal Consiglio Direttivo, si indossa sulla marsina (frac), sull'abito scuro o su altro abito approvato dall'assemblea dei Raccoglitori.

I CONFRATELLI

Art.6

La Pia Unione si compone di Raccoglitori di sesso maschile distinti in effettivi ed onorari. I raccoglitori effettivi sono in numero massimo di 50 (cinquanta).

Il Raccoglitore che, per età avanzata o malferma salute, ritenga di trovarsi nell'impossibilità di prestare il servizio, può chiedere al Consiglio di assumere la qualifica di “ Onorario ”; egli, pur mantenendo il diritto di voto nell'Assemblea, cessa dalla carica eventualmente ricoperta ed è dispensato dalle prestazioni previste dallo statuto.

Art.7

Il Raccoglitore ha il dovere di condurre un'esemplare vita cristiana e di partecipare assiduamente alle attività della Pia Unione. Egli non può appartenere ad associazioni, movimenti od altre aggregazioni non conformi alla dottrina della Chiesa Cattolica.

Art.8

La persona che aspira a divenire Raccoglitore deve avere compiuto i trent'anni all'atto della presentazione della domanda.

L'istanza va diretta al Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere corredata dalla presentazione scritta da parte di due Confratelli.

Il termine per la presentazione dei candidati è fissato entro la terza domenica del mese di ottobre. I Confratelli avranno sempre in vista di proporre persone superiori ad ogni eccezione per moralità e condotta religiosa.

Il Consiglio Direttivo della Pia Unione delibera circa l'ammissibilità della domanda e, in caso affermativo, verifica, con la collaborazione dell'Assistente Ecclesiastico, le qualità religiose e morali del candidato.

Solo allora il suo nome viene comunicato a tutti i Confratelli, affinchè ciascuno possa far pervenire per iscritto al Consiglio le eventuali obiezioni entro il termine di quindici giorni. Tutto ciò positivamente esperito, il nome del candidato viene presentato all'Arcivescovo per la definitiva approvazione e nomina che gli viene comunicata per iscritto.

In occasione dell'udienza concessa dall'Arcivescovo alla Pia Unione, prima di ogni annuale discesa della B.V. di San Luca, il nuovo Raccoglitore emetterà, davanti allo stesso ed ai Confratelli presenti, la promessa solenne di osservare i precetti della Chiesa e di adempiere agli obblighi imposti dalla Pia Unione, ricevendo in questa occasione il collare con il distintivo personale, la copia dello statuto e la lettera di nomina.

E' obbligo dei Confratelli presentatori istruire il nuovo Raccoglitore sulle modalità del servizio da svolgere e motivarlo ad una assidua partecipazione a tutte le attività della Pia Unione.

Art.9

E' sentito dovere per ogni Raccoglitore compiere diligentemente e compiutamente il proprio servizio.

E' vietato al singolo Raccoglitore farsi sostituire da altre persone non appartenenti alla Pia Unione; in caso di impedimento allo svolgimento del servizio nel turno programmato il Raccoglitore dovrà darne comunicazione al Presidente od al Segretario indicando il sostituto fra i Confratelli.

Il Raccoglitore, indossando l'abito proprio della Pia Unione, presta il servizio della raccolta esclusivamente durante il periodo di esposizione della Venerata Immagine della Celeste Patrona nella Chiesa Cattedrale Metropolitana di San Pietro in Bologna e partecipa alle diverse celebrazioni liturgiche o ad altri servizi d'onore in ceremonie religiose, su invito dell'Ordinario Diocesano e secondo le prescrizioni approvate dal Consiglio Direttivo.

E' vietato al Raccoglitore portare il distintivo della Pia Unione senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Raccoglitore può contribuire finanziariamente alle spese deliberate dal Consiglio per il raggiungimento di uno specifico scopo approvato dall'Assemblea.

Art. 10 Il Raccoglitore che, per gravi e giustificati motivi, non potesse prestarsi in tutto o in parte all'espletamento dell'annuale raccolta, deve presentare al Consiglio domanda scritta di dispensa totale o parziale per quell'anno.

Eccettuata questa circostanza, la posizione di chi non presterà almeno dodici ore di servizio di raccolta, svolto secondo le modalità indicate dal Consiglio, viene da questo esaminata per addivenire, in mancanza di valida giustificazione, alla proposta di sospensione o di esclusione di questo Confratello dalla Pia Unione che viene rimessa all'Ordinario Diocesano.

La proposta all'Ordinario Diocesano di esclusione o sospensione del Raccoglitore potrà essere altresì deliberata dal Consiglio per violazione degli impegni di cui agli art.7 et 9 e per reiterata assenza dalle attività della Pia Unione.

Art.11

Avvenendo la morte di un confratello, la Pia Unione provvede a far celebrare una S. Messa di suffragio nella Metropolitana, alla quale sono raccomandati di partecipare tutti i Raccoglitori. A suffragio di tutti i confratelli defunti viene poi applicata la S. Messa che si celebra in occasione dell'annuale pellegrinaggio nella Basilica di San Luca.

IL GOVERNO

Art.12

L'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Bologna è Presidente onorario della Pia Unione. Al Medesimo è proprio un distintivo dorato della Pia Unione.

Art.13

Gli organi di governo della Pia Unione sono:

- l'Assemblea Generale composta da tutti i Confratelli effettivi ed onorari; - il Consiglio Direttivo composto da sette membri.

Art.14

Le attribuzioni dell'Assemblea Generale, che rappresenta l'autorità di governo della Pia Unione, sono:

- l'esame dello statuto o delle sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario Diocesano;
- l'esame delle relazioni, dei programmi e delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo o dai Confratelli;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario Diocesano per la nomina;
- la scelta di specifiche iniziative, coerenti con le attività della Pia Unione, che possano comportare contribuzioni da parte dei Confratelli.

La Pia Unione non ha alcuna ingerenza nell'organizzazione delle funzioni religiose, appartenendo l'ordine e le disposizioni di queste all'Autorità Ecclesiastica; tuttavia l'Assemblea dei Raccoglitori può esprimere i propri voti e le proprie raccomandazioni da presentarsi per il tramite del Presidente alla apposita commissione arcivescovile.

Art.15

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire a mezzo di semplice lettera, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare almeno otto giorni prima della riunione.

Ogni anno si tengono almeno tre Assemblee:

- la prima entro il tempo di Quaresima per gli accordi sulla prossima raccolta e la presentazione dell'eventuale nuovo Raccoglitore;

- la seconda dopo la Santa Pasqua per concordare definitivamente i turni della raccolta ed altre modalità di servizio;
- la terza in occasione dell'annuale pellegrinaggio al Santuario di San Luca, nella terza domenica di ottobre, in ricordo anche del servizio prestato in passato di accompagnamento per strada dell'Immagine durante le processioni.

Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente per particolari motivi o su richiesta dell'Ordinario Diocesano.

Art.16

Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti ad eccezione delle adunanze aventi ad oggetto la nomina del Consiglio Direttivo per la cui validità è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Le deliberazioni vengono sempre assunte a maggioranza assoluta dei presenti alla votazione.

Ogni Raccoglitore con diritto di voto esprime un solo voto non delegabile.

Tutte le Assemblee saranno presiedute dal Presidente ed in sua mancanza dal Vice presidente, ed in mancanza di questo dal Segretario, che delega le sue funzioni ad un Consigliere di sua scelta. La partecipazione alle Assemblee rappresenta uno stretto obbligo morale per il raccoglitore.

Art.17

La direzione della Pia Unione è affidata al Consiglio Direttivo, nominato dall'Ordinario Diocesano su designazione dell'Assemblea tra i Raccoglitori effettivi con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario e quattro Consiglieri e resta in carica cinque anni con inizio dall'assemblea di ottobre.

I suoi componenti non potranno essere rieletti per più di una volta consecutiva nella stessa carica, tranne il Segretario che potrà essere rieletto per due.

Quale insegna della funzione ricoperta, i Consiglieri indossano il distintivo d'argento al bavero della marsina sopra una rosetta di seta celeste.

Rendendosi vacante uno di questi uffici, si provvede alla nomina di un sostituto, che viene scelto, ad eccezione del Presidente, tra i primi dei non eletti ed egli resta in carica fino alla scadenza del mandato di quel Consiglio.

Sono attribuiti al Consiglio Direttivo:

- l'esame della domanda di nomina di un nuovo confratello;
- l'esame delle proposte di esclusione o sospensione di un confratello;
- la predisposizione delle relazioni di cui ai precedenti punti da presentarsi all'Ordinario Diocesano per le opportune decisioni;
- la trattazione di tutti gli argomenti inerenti l'attività della Pia Unione, salvo la loro successiva presentazione dall'Assemblea per le materie ad essa rimesse.

Art.18

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque tutte le volte che lo stimi necessario ed opportuno.

Le sue adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo la delibera riguardante la domanda di nomina di un nuovo Confratello che deve essere presa all'unanimità.

I membri del Consiglio Direttivo sono obbligati alla assoluta riservatezza circa gli argomenti trattati.

Art.19

Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, anche l'Assistente Ecclesiastico della Pia Unione, nominato dall'Ordinario Diocesano.

Egli conforta col proprio consiglio e promuove l'attività religiosa della Pia Unione, ne celebra le SS. Messe proprie e collabora col Consiglio nell'esaminare la domanda di ammissione del nuovo Raccoglitore.

Art.20

Il Presidente rappresenta la Pia Unione e ne dirige l'attività nel rispetto delle indicazioni dell'Ordinario Diocesano, delle norme dello Statuto e delle delibere degli organi statutari. Egli partecipa alle riunioni della Commissione Arcivescovile che presiede alla organizzazione delle celebrazioni in onore della B.V. di San Luca.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente, il Vice-Presidente ne assume l'incarico fino alla nomina del nuovo Presidente che sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata. Il Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Art.21

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.22

Il Segretario aggiorna l'elenco dei raccoglitori effettivi, descritti per anzianità di servizio, e di quelli onorari, riportando il nome del Presidente onorario e dell'Assistente Ecclesiastico, compila e conserva i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, invia le convocazioni ed ogni altra comunicazione a firma del Presidente, provvede alla conservazione dell'archivio e all'amministrazione e rendicontazione delle somme raccolte fra i Confratelli per gli scopi deliberati dall'Assemblea.

In occasione dell'Assemblea precedente l'inizio della Raccolta è compito specifico del Segretario predisporre il prospetto riassuntivo dei turni giornalieri di servizio di ogni Confratello, apportandovi, col consenso di questi, quei cambiamenti ritenuti necessari al corretto e proficuo svolgimento del servizio.

Art.23

I Consiglieri vigilano sull'osservanza dello Statuto, forniscono un costruttivo apporto al Consiglio Direttivo, controllano il regolare svolgimento dei turni della Raccolta ed il corretto abbigliamento del Confratello, riferendone al Presidente.

Art.24

Il Presidente può nominare un Cerimoniere tra i confratelli, che, nel rispetto delle norme liturgiche e delle consuetudini, diriga la composta partecipazione dei Raccoglitori alle ceremonie religiose.

Egli resta in carica per il tempo del mandato del Presidente che lo ha nominato, risponde a lui delle sue azioni e può essere da questi revocato a suo insindacabile giudizio.

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ'

Art.25

Durante i giorni di raccolta delle offerte, ai Raccoglitori è assegnato un locale attiguo alla Chiesa Metropolitana, esclusivamente a loro riservato.

In tale locale devono trovarsi esposti l'elenco dei Raccoglitori, i prospetti con i turni di servizio, il registro per la firma dei Raccoglitori di turno e tutto quanto necessario al regolare svolgimento del servizio.

Art.26

La Raccolta deve essere effettuata con le apposite borse di cuoio numerate; esse sono utilizzate dai Raccoglitori effettivi secondo il loro ordine di anzianità riportato nell'elenco.

Le offerte devono essere versate in un'apposita cassa chiusa.

Degli importi raccolti può essere data comunicazione alla Pia Unione da parte dell' Economo Generale.

Durante la settimana di raccolta nella Chiesa Metropolitana viene celebrata dall'Assistente Ecclesiastico ed a cura della Pia Unione, unitamente alle altre associazioni dediti al servizio alla B.V. di San Luca, una S. Messa alla quale i Raccoglitori partecipano con l'abito proprio e con il collare distintivo.

Art.27

I Raccoglitori durante la settimana della raccolta provvedono:

- a distribuire sempre e soltanto le sacre immagini fornite dalla Commissione Arcivescovile;
- a formare, quando la Venerata Immagine della Beata Vergine di San Luca esce ed entra nella Chiesa Metropolitana, un picchetto d'onore di almeno quattro Raccoglitori, due da ogni lato del portone principale di Via Indipendenza, per porgere un devoto saluto;
- a curare che all'ingresso principale di via Indipendenza ed a quello di via Altabella sia sempre presente un Raccoglitore.

Art.28

Per ottenere la massima regolarità nell'espletamento del servizio della raccolta e per controllarne la rispondenza ai turni prefissati, all'inizio e al termine del proprio servizio ciascun Raccoglitore deve apporre la propria firma nel foglio del turno giornaliero annotando anche l'orario osservato.

Art.29

Il Raccoglitore è vivamente motivato a partecipare: a)

indossando l'abito proprio:

- alle tre processioni cittadine che si svolgono con la Venerata Immagine durante la settimana delle celebrazioni;
- alla processione e celebrazione Eucaristica nella solennità del Corpus Domini; b) indossando l'abito che verrà indicato dal Consiglio Direttivo;
- alla celebrazione Eucaristica per la Giornata della Vita
- alla processione e celebrazione Eucaristica per la festa di S. Petronio. Verificandosi, su invito dell'Ordinario Diocesano, la partecipazione d'onore dei Raccoglitori ad altre celebrazioni religiose, è compito del Consiglio Direttivo stabilire le modalità e le regole per il loro più opportuno svolgimento.

Art.30

L'annuale pellegrinaggio alla Basilica di San Luca sul Monte della Guardia è fissato nel giorno della terza domenica del mese di ottobre, in prossimità della festa dell'Evangelista San Luca. La S. Messa viene celebrata in suffragio di tutti i confratelli defunti.

Art.31

La Pia Unione per tutti gli adempimenti amministrativi può avvalersi dell'ufficio dell'economato generale dell'Arcidiocesi.

Art.32

Il presente Statuto è stato letto ed approvato nell'Assemblea del 21 ottobre 2007 e approvato dal Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna, il 13 giugno 2008.

ISTITUZIONE

Art.1

E' istituita in Bologna la " PIA UNIONE DEI RACCOGLITORI GRATUTI NELLE CELEBRAZIONI DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA " posta sotto la Sua protezione, per sostituire la soppressa Arciconfraternita di Santa Maria della Morte in alcuni degli uffici da questa a suo tempo svolti.

Art.2

La Pia Unione dei Raccoglitori Gratuiti nelle celebrazioni della Beata Vergine di San Luca è un'associazione di fedeli (christifidellum consociatio, can. 298 c.j.c.) che si sono uniti con lo scopo di promuovere, mediante l'azione comune, la celebrazione del culto liturgico, anche solenne, principalmente in onore della B.V. di San Luca patrona dell'Arcidiocesi di Bologna. La Pia Unione rende alla Beata Vergine Madre un servizio d'onore ed una prestazione caritativa per mezzo della raccolta delle offerte dei fedeli durante il periodo di esposizione della Venerata Immagine della Celeste Patrona nella Chiesa Cattedrale Metropolitana di San Pietro in Bologna e partecipa alle celebrazioni liturgiche, cui è invitata dall'Ordinario Diocesano.

La Pia Unione realizza il fine di rendere culto ed onore a Dio, di professare la fede in Gesù Cristo, Suo unico Figlio e nostro Signore ed Unico Salvatore del mondo, di lasciarsi docilmente guidare dallo Spirito Santo, di diffondere la devozione alla Madre di Cristo la Beata Vergine Maria e di rendere testimonianza pubblica della fede cristiana vissuta dai Confratelli, che ricevono vicendevole aiuto spirituale partecipando insieme alle attività della Pia Unione.

Art.3

La Pia Unione ha sede nella Chiesa Cattedrale di San Pietro in Bologna e domicilio presso la Curia Arcivescovile dell'Arcidiocesi di Bologna ed è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano.

Art.4

La Pia Unione ha per distintivo una placca circolare in argento avente nel centro l'Immagine della B.V. di San Luca in rilievo e nel contorno incise in lettere nere le parole: " Pia Unione Raccoglitori Gratuiti ".

Art.5

L'abito proprio della Pia Unione è la marsina (frac) con panciotto nero, solino dritto e cravatta bianca, e nell'occhiello sinistro del bavero, durante il servizio di raccolta si porta il distintivo. In occasione della partecipazione d'onore a SS. Messe, pellegrinaggi ed altre manifestazioni comunitarie il distintivo è portato inserito su una medaglia dorata recante incise sul bordo le parole " nelle celebrazioni della B.V di San Luca "; questa medaglia è appesa ad un collare in cordoncino ritorto bianco e azzurro, chiuso con un fiocchetto degli stessi colori.

Il collare, secondo le prescrizioni impartite dal Consiglio Direttivo, si indossa sulla marsina (frac), sull'abito scuro o su altro abito approvato dall'assemblea dei Raccoglitori.

I CONFRATELLI

Art.6

La Pia Unione si compone di Raccoglitori di sesso maschile distinti in effettivi ed onorari.

III raccoglitori effettivi sono in numero massimo di 50 (cinquanta).

IV Raccoglitore che, per età avanzata o malferma salute, ritenga di trovarsi nell'impossibilità di prestare il servizio, può chiedere al Consiglio di assumere la qualifica di " Onorario ";

egli, pur mantenendo il diritto di voto nell'Assemblea, cessa dalla carica eventualmente ricoperta ed è dispensato dalle prestazioni previste dallo statuto.

Art.7

Il Raccoglitore ha il dovere di condurre un'esemplare vita cristiana e di partecipare assiduamente alle attività della Pia Unione. Egli non può appartenere ad associazioni, movimenti od altre aggregazioni non conformi alla dottrina della Chiesa Cattolica.

Art.8

La persona che aspira a divenire Raccoglitore deve avere compiuto i trent'anni all'atto della presentazione della domanda.

L'istanza va diretta al Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere corredata dalla presentazione scritta da parte di due Confratelli.

Il termine per la presentazione dei candidati è fissato entro la terza domenica del mese di ottobre. I Confratelli avranno sempre in vista di proporre persone superiori ad ogni eccezione per moralità e condotta religiosa.

Il Consiglio Direttivo della Pia Unione delibera circa l'ammissibilità della domanda e, in caso affermativo, verifica, con la collaborazione dell'Assistente Ecclesiastico, le qualità religiose e morali del candidato.

Solo allora il suo nome viene comunicato a tutti i Confratelli, affinchè ciascuno possa far pervenire per iscritto al Consiglio le eventuali obiezioni entro il termine di quindici giorni. Tutto ciò positivamente esperito, il nome del candidato viene presentato all'Arcivescovo per la definitiva approvazione e nomina che gli viene comunicata per iscritto.

In occasione dell'udienza concessa dall'Arcivescovo alla Pia Unione, prima di ogni annuale discesa della B.V. di San Luca, il nuovo Raccoglitore emetterà, davanti allo stesso ed ai Confratelli presenti, la promessa solenne di osservare i precetti della Chiesa e di adempiere agli obblighi imposti dalla Pia Unione, ricevendo in questa occasione il collare con il distintivo personale, la copia dello statuto e la lettera di nomina.

E' obbligo dei Confratelli presentatori istruire il nuovo Raccoglitore sulle modalità del servizio da svolgere e motivarlo ad una assidua partecipazione a tutte le attività della Pia Unione.

Art.9

E' sentito dovere per ogni Raccoglitore compiere diligentemente e compiutamente il proprio servizio.

E' vietato al singolo Raccoglitore farsi sostituire da altre persone non appartenenti alla Pia Unione; in caso di impedimento allo svolgimento del servizio nel turno programmato il Raccoglitore dovrà darne comunicazione al Presidente od al Segretario indicando il sostituto fra i Confratelli.

Il Raccoglitore, indossando l'abito proprio della Pia Unione, presta il servizio della raccolta esclusivamente durante il periodo di esposizione della Venerata Immagine della Celeste Patrona nella Chiesa Cattedrale Metropolitana di San Pietro in Bologna e partecipa alle diverse celebrazioni liturgiche o ad altri servizi d'onore in ceremonie religiose, su invito dell'Ordinario Diocesano e secondo le prescrizioni approvate dal Consiglio Direttivo.

E' vietato al Raccoglitore portare il distintivo della Pia Unione senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Raccoglitore può contribuire finanziariamente alle spese deliberate dal Consiglio per il raggiungimento di uno specifico scopo approvato dall'Assemblea.

Art. 10 Il Raccoglitore che, per gravi e giustificati motivi, non potesse prestarsi in tutto o in parte all'espletamento dell'annuale raccolta, deve presentare al Consiglio domanda scritta di dispensa totale o parziale per quell'anno.

Eccettuata questa circostanza, la posizione di chi non presterà almeno dodici ore di servizio di raccolta, svolto secondo le modalità indicate dal Consiglio, viene da questo esaminata per addivenire, in mancanza di valida giustificazione, alla proposta di sospensione o di esclusione di questo Confratello dalla Pia Unione che viene rimessa all'Ordinario Diocesano.

La proposta all'Ordinario Diocesano di esclusione o sospensione del Raccoglitore potrà essere altresì deliberata dal Consiglio per violazione degli impegni di cui agli art.7 et 9 e per reiterata assenza dalle attività della Pia Unione.

Art.11

Avvenendo la morte di un confratello, la Pia Unione provvede a far celebrare una S. Messa di suffragio nella Metropolitana, alla quale sono raccomandati di partecipare tutti i Raccoglitori. A suffragio di tutti i confratelli defunti viene poi applicata la S. Messa che si celebra in occasione dell'annuale pellegrinaggio nella Basilica di San Luca.

IL GOVERNO

Art.12

L'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Bologna è Presidente onorario della Pia Unione. Al Medesimo è proprio un distintivo dorato della Pia Unione.

Art.13

Gli organi di governo della Pia Unione sono:

- l'Assemblea Generale composta da tutti i Confratelli effettivi ed onorari; - il Consiglio Direttivo composto da sette membri.

Art.14

Le attribuzioni dell'Assemblea Generale, che rappresenta l'autorità di governo della Pia Unione, sono:

- l'esame dello statuto o delle sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario Diocesano;
- l'esame delle relazioni, dei programmi e delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo o dai Confratelli;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario Diocesano per la nomina;
- la scelta di specifiche iniziative, coerenti con le attività della Pia Unione, che possano comportare contribuzioni da parte dei Confratelli.

La Pia Unione non ha alcuna ingerenza nell'organizzazione delle funzioni religiose, appartenendo l'ordine e le disposizioni di queste all'Autorità Ecclesiastica; tuttavia l'Assemblea dei Raccoglitori può esprimere i propri voti e le proprie raccomandazioni da presentarsi per il tramite del Presidente alla apposita commissione arcivescovile.

Art.15

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire a mezzo di semplice lettera, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare almeno otto giorni prima della riunione.

Ogni anno si tengono almeno tre Assemblee:

- la prima entro il tempo di Quaresima per gli accordi sulla prossima raccolta e la presentazione dell'eventuale nuovo Raccoglitore;
- la seconda dopo la Santa Pasqua per concordare definitivamente i turni della raccolta ed altre modalità di servizio;

- la terza in occasione dell'annuale pellegrinaggio al Santuario di San Luca, nella terza domenica di ottobre, in ricordo anche del servizio prestato in passato di accompagnamento per strada dell'Immagine durante le processioni.
- Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente per particolari motivi o su richiesta dell'Ordinario Diocesano.

Art.16

Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti ad eccezione delle adunanze aventi ad oggetto la nomina del Consiglio Direttivo per la cui validità è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Le deliberazioni vengono sempre assunte a maggioranza assoluta dei presenti alla votazione.

Ogni Raccoglitore con diritto di voto esprime un solo voto non delegabile.

Tutte le Assemblee saranno presiedute dal Presidente ed in sua mancanza dal Vice presidente, ed

in mancanza di questo dal Segretario, che delega le sue funzioni ad un Consigliere di sua scelta.

La partecipazione alle Assemblee rappresenta uno stretto obbligo morale per il raccoglitore.

Art.17

La direzione della Pia Unione è affidata al Consiglio Direttivo, nominato dall'Ordinario Diocesano su designazione dell'Assemblea tra i Raccoglitori effettivi con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario e quattro Consiglieri e resta in carica cinque anni con inizio dall'assemblea di ottobre.

I suoi componenti non potranno essere rieletti per più di una volta consecutiva nella stessa carica, tranne il Segretario che potrà essere rieletto per due.

Quale insegna della funzione ricoperta, i Consiglieri indossano il distintivo d'argento al bavero della marsina sopra una rosetta di seta celeste.

Rendendosi vacante uno di questi uffici, si provvede alla nomina di un sostituto, che viene scelto, ad eccezione del Presidente, tra i primi dei non eletti ed egli resta in carica fino alla scadenza del mandato di quel Consiglio.

Sono attribuiti al Consiglio Direttivo:

- l'esame della domanda di nomina di un nuovo confratello;
- l'esame delle proposte di esclusione o sospensione di un confratello;
- la predisposizione delle relazioni di cui ai precedenti punti da presentarsi all'Ordinario Diocesano per le opportune decisioni;
- la trattazione di tutti gli argomenti inerenti l'attività della Pia Unione, salvo la loro successiva presentazione dall'Assemblea per le materie ad essa rimesse.

Art.18

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque tutte le volte che lo stimi necessario ed opportuno.

Le sue adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo la delibera riguardante la domanda di nomina di un nuovo Confratello che deve essere presa all'unanimità.

I membri del Consiglio Direttivo sono obbligati alla assoluta riservatezza circa gli argomenti trattati.

Art.19

Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, anche l'Assistente Ecclesiastico della Pia Unione, nominato dall'Ordinario Diocesano.

Egli conforta col proprio consiglio e promuove l'attività religiosa della Pia Unione, ne celebra le SS. Messe proprie e collabora col Consiglio nell'esaminare la domanda di ammissione del nuovo Raccoglitore.

Art.20

Il Presidente rappresenta la Pia Unione e ne dirige l'attività nel rispetto delle indicazioni dell'Ordinario Diocesano, delle norme dello Statuto e delle delibere degli organi statutari. Egli partecipa alle riunioni della Commissione Arcivescovile che presiede alla organizzazione delle celebrazioni in onore della B.V. di San Luca.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente, il Vice-Presidente ne assume l'incarico fino alla nomina del nuovo Presidente che sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata. Il Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Art.21

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.22

Il Segretario aggiorna l'elenco dei raccoglitori effettivi, descritti per anzianità di servizio, e di quelli onorari, riportando il nome del Presidente onorario e dell'Assistente Ecclesiastico, compila e conserva i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, invia le convocazioni ed ogni altra comunicazione a firma del Presidente, provvede alla conservazione dell'archivio e all'amministrazione e rendicontazione delle somme raccolte fra i Confratelli per gli scopi deliberati dall'Assemblea.

In occasione dell'Assemblea precedente l'inizio della Raccolta è compito specifico del Segretario predisporre il prospetto riassuntivo dei turni giornalieri di servizio di ogni Confratello, apportandovi, col consenso di questi, quei cambiamenti ritenuti necessari al corretto e proficuo svolgimento del servizio.

Art.23

I Consiglieri vigilano sull'osservanza dello Statuto, forniscono un costruttivo apporto al Consiglio Direttivo, controllano il regolare svolgimento dei turni della Raccolta ed il corretto abbigliamento del Confratello, riferendone al Presidente.

Art.24

Il Presidente può nominare un Cerimoniere tra i confratelli, che, nel rispetto delle norme liturgiche e delle consuetudini, diriga la composta partecipazione dei Raccoglitori alle ceremonie religiose.

Egli resta in carica per il tempo del mandato del Presidente che lo ha nominato, risponde a lui delle sue azioni e può essere da questi revocato a suo insindacabile giudizio.

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ'

Art.25

Durante i giorni di raccolta delle offerte, ai Raccoglitori è assegnato un locale attiguo alla Chiesa Metropolitana, esclusivamente a loro riservato.

In tale locale devono trovarsi esposti l'elenco dei Raccoglitori, i prospetti con i turni di servizio, il registro per la firma dei Raccoglitori di turno e tutto quanto necessario al regolare svolgimento del servizio.

Art.26

La Raccolta deve essere effettuata con le apposite borse di cuoio numerate; esse sono utilizzate dai Raccoglitori effettivi secondo il loro ordine di anzianità riportato nell'elenco.

Le offerte devono essere versate in un'apposita cassa chiusa.

Degli importi raccolti può essere data comunicazione alla Pia Unione da parte dell' Economo Generale.

Durante la settimana di raccolta nella Chiesa Metropolitana viene celebrata dall'Assistente Ecclesiastico ed a cura della Pia Unione, unitamente alle altre associazioni dediti al servizio alla B.V. di San Luca, una S. Messa alla quale i Raccoglitori partecipano con l'abito proprio e con il collare distintivo.

Art.27

I Raccoglitori durante la settimana della raccolta provvedono:

- a distribuire sempre e soltanto le sacre immagini fornite dalla Commissione Arcivescovile;
- a formare, quando la Venerata Immagine della Beata Vergine di San Luca esce ed entra nella Chiesa Metropolitana, un picchetto d'onore di almeno quattro Raccoglitori, due da ogni lato del portone principale di Via Indipendenza, per porgere un devoto saluto;
- a curare che all'ingresso principale di via Indipendenza ed a quello di via Altabella sia sempre presente un Raccoglitore.

Art.28

Per ottenere la massima regolarità nell'espletamento del servizio della raccolta e per controllarne la rispondenza ai turni prefissati, all'inizio e al termine del proprio servizio ciascun Raccoglitore deve apporre la propria firma nel foglio del turno giornaliero annotando anche l'orario osservato.

Art.29

Il Raccoglitore è vivamente motivato a partecipare: c)

indossando l'abito proprio:

- alle tre processioni cittadine che si svolgono con la Venerata Immagine durante la settimana delle celebrazioni;
- alla processione e celebrazione Eucaristica nella solennità del Corpus Domini; d) indossando l'abito che verrà indicato dal Consiglio Direttivo;
- alla celebrazione Eucaristica per la Giornata della Vita
- alla processione e celebrazione Eucaristica per la festa di S. Petronio. Verificandosi, su invito dell'Ordinario Diocesano, la partecipazione d'onore dei Raccoglitori ad altre celebrazioni religiose, è compito del Consiglio Direttivo stabilire le modalità e le regole per il loro più opportuno svolgimento.

Art.30

L'annuale pellegrinaggio alla Basilica di San Luca sul Monte della Guardia è fissato nel giorno della terza domenica del mese di ottobre, in prossimità della festa dell'Evangelista San Luca. La S. Messa viene celebrata in suffragio di tutti i confratelli defunti.

Art.31

La Pia Unione per tutti gli adempimenti amministrativi può avvalersi dell'ufficio dell'economato generale dell'Arcidiocesi.

Art.32

Il presente Statuto è stato letto ed approvato nell'Assemblea del 21 ottobre 2007 e approvato dal Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna, il 13 giugno 2008.